

Le polizze vita per il Tfm non sono fringe benefit Deducibilità integrale

Cgt Piemonte

Non opera il «tetto» del Tfr (7,40%) ma è necessario un atto scritto dettagliato

Alessandro Galimberti
MILANO

Le polizze vita utilizzate per accantonare il Trattamento di fine mandato dell'amministratore non sono *fringe benefit* e sono anche interamente deducibili.

Con due sentenze gemelle depositate il 30 gennaio scorso (36 e 37/2024, presidente Pasi, relatore Pozzo) la Corte di giustizia di secondo grado del Piemonte mette ordine sulla deducibilità delle quote accantonate come Tfm dell'amministratore oltre i limiti previsti per il Tfr dei dipendenti e - aspetto non meno importante - ne vieta la doppia imponibilità.

L'Agenzia aveva contestato Ires per maggiori redditi di impresa, e Irpef più addizionali per maggiore imponibile per l'amministratore, in relazione a una polizza vita Tfm pari al 42% del compenso di quest'ultimo per l'anno 2014, superando così - secondo il punto di vista dell'Ufficio - il limite da Tfr (7,40% della retribuzione annua, ex articolo 2120 Codice civile) con un «importo sproporzionato, non congruo e non ragionevole». Sempre a giudizio delle Entrate, il costo della polizza «è da ritenersi un *fringe benefit* e quindi, come tale, tassabile come ulteriore com-

penso all'amministratore».

Con il ricorso in primo grado il contribuente - assistito da Daniele Terranova (Martinez&Novebaci) - otteneva una statuizione sul *fringe benefit* - escluso - mentre l'Agenzia ha portato in appello anche l'asserito «mancato interesse» della società nella polizza visto che «in caso di morte i beneficiari sono gli eredi» e quindi «non vi è alcuna correlazione tra la polizza e il Tfm».

Per la Corte di II grado invece la polizza non è una *key man* perché tutela la società in caso di cessazione dell'incarico di amministratore e solo per ragioni di liquidità, mentre in caso di morte beneficiari sono gli eredi dell'amministratore. Quindi «le somme pagate alla assicurazione non sono nella immediata utilizzabilità dell'amministratore» - solo gli eredi ne potrebbero godere - e tassarle come *fringe benefit* («processo alle intenzioni») si sommerebbe a quella che l'assicurazione effettuerebbe al momento della corresponsione agli eredi «con evidente duplicazione di tassazione». Pertanto «vantaggio fiscale astrattamente ed ipoteticamente in futuro sussistente, elusione o peggio evasione fiscale attuale insussistente».

Quanto al «tetto» alla polizza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato «possono essere dedotte in ciascun esercizio secondo il principio di competenza, purché la previsione risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo». Condizioni, queste, tutte presenti nel ricorso della contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

